

I dieci principi della scrittura

Sommario: 1. Eleganza. - 2. Chiarezza e semplicità. - 3. Precisione. - 4. Immediatezza. - 5. Sintesi. - 6. Completezza. - 7. Coesione. - 8. Coerenza. - 9. Equilibrio. - 10. La rilettura.

1. Eleganza

La prima impressione è il biglietto da visita come nei rapporti umani Bellezza, eleganza, fascino, piacere, sintonia Estetica è anche etica.

Prendiamo le grandi orazioni di De Marsico (“il sole del diritto tramonta sul tavolo di codesta Corte d’appello”).

L’eleganza è il frutto di un equilibri magico che non produce **non la bellezza della scrittura, ma molto di più: la bella scrittura.**

È la stessa differenza che corre tra la bellezza di una donna e la donna bella di cui parla sempre il nostro Henry James (*The American*, 1877):

Non è una bellezza, ma è bella, due cose molto diverse. Una bellezza ha un viso impeccabile, mentre il viso di una bella donna può avere difetti che servono soltanto a intensificare il suo fascino.

È un equilibrio armonico che si sancisce si fondono una pluralità di caratteristiche, tra cui: parola giusta precisa forte; periodo breve, ordinato ed equilibrato; chiarezza, efficacia e progressione; abolizione di forme passive e negative; rigore ed emozione; al bando ripetizioni, rime e pasticci; abbandono delle false eleganze che producono artificio, vuota retorica e ampollosità.

Ecco alcuni momenti di eleganza letteraria nel grande e ormai familiare Henry James:

Noi lavoriamo nell’oscurità: facciamo quel che possiamo, diamo quello che abbiamo. Il dubbio è passione, e le nostre passioni sono il nostro compito; il resto è la pazzia dell’arte.

È sciocco dubitar di sé stessi come sarebbe dubitare del proprio miglior amico: anzi si deve cercare di essere il proprio migliore amico e di vivere così in eletta compagnia.

I soldi sono una cosa orribile da inseguire, ma affascinante da incontrare.

Quando un’amicizia cessa di crescere, comincia immediatamente a declinare, non essendoci alcun punto di equilibrio tra il piacer di più e il piacer meno.

Odo ancora, mentre scrivo, l’intenso silenzio in cui si cessarono tutti i suoni della sera. Le cornacchie smisero di gracchiare nel cielo dorato e l’ora amica smarrì,

per quell'orribile momento, tutta la sua voce. Ma non ci fu nessun altro cambiamento intorno a me, se cambiamento non era vedere con tanto singolare chiarezza. L'oro luccicava ancora nel cielo, l'aria era limpida e l'uomo che mi osservava da sopra i merli risaltava quanto un ritratto nella sua cornice. Ecco perché pensai, con straordinaria rapidità, a tutti coloro che egli avrebbe potuto essere e che non era. Ci fissammo attraverso lo spazio abbastanza a lungo perché potessi chiedermi ansiosamente chi fosse mai, e provare, dinanzi all'incapacità di rispondervi, uno sbigottimento che, a poco a poco, si faceva sempre più intenso.

E poi Virginia Woolf:

Non c'è altra solitudine paragonabile a chi si scopre solo in mezzo alla folla.

Stefen Zweig:

Il lieve, delicato sibilo del vento che soffiava tra le commisture delle persiane.

Irene Nemirovsky:

Quella grazia leggera, ardente allegria dell'estrema giovinezza.

L'amore è pretendere una persona e non averla.

Gli affari, mormorò con semplicità, come se avesse nominato un Dio terribile.

2. Chiarezza e semplicità

Dobbiamo privilegiare sempre **la parola più chiara**, quella evocata da Calamandrei durante i lavori della Costituente, che, nel rispetto della tecnica, esprime il nostro pensiero in modo più diretto e semplice, senza sovrastrutture e complicazioni. Scansiamo le barriere che ci allontanano dal lettore, espressioni di quell'antilingua condannata da Italo Calvino nel celebre articolo pubblicato sul quotidiano *Il Giorno* nel 1965, che esordiva con la descrizione, in terribile burocratese, di una deposizione verbalizzata da un goffo brigadiere.

Lo stesso Calvino, ne *Le lezioni americane*, ci ammonisce sui pericoli della lingua del potere e della burocrazia, interessata a nascondere invece che a comunicare. Lo ribadisce Primo Levi, che, in un capitoletto dell'*Altrui mestiere* intitolato *Dello scrivere oscuro*, raccomanda la virtù della chiarezza: “*uno scritto ha tanto più valore, e tanta più speranza di diffusione, quanto meglio viene compreso e quanto meno si presta a interpretazioni equivoche*”.

Evitiamo allora le *false eleganze* e cerchiamo la comunicazione efficace e diretta.

Scansiamo le sirene del cattivo burocratese.

Dobbiamo perseguire il *plain language* di cui parla Daniele Fortis, a proposito delle *federal plain language guidelines* USA per il linguaggio comprensibile.

Dobbiamo cercare **l'italiano perfetto della Costituzione**: 9.369 parole, il cuore storico della lingua italiana (v. V. DELLA VALLE e G. PATOTA, *La nostra lingua italiana*).

La nostra idea deve essere compresa, non ricostruita.

Non dobbiamo impressionare, ma comunicare.

Quindi al bando parole astruse e desuete, arcaismi, termini bizantini e involuti, latinismi inutili e anglicismi superflui, aulicismi, enfaticizzazioni false e retorica vuota. Mai complessità, solo semplicità.

Evviva l'opzione espressiva che arriva diretta al cuore, senza traiettorie complesse e arrampicate scivolose.

Non bisogna avere paura della semplicità, ma ricercarla con ostinazione.

“*Plain and simple*”, ammonisce George Orwell nel suo *Down to earth style*. “*Writing simple is writing well*”, aggiunge William Zinsser in *On writing well*, ripreso da Bryan Gardner in *A dictionary of legal composition*.

È facilissimo risultare complessi, arduo approdare a una semplicità impregiata dal rigore e dalla tecnica.

Dobbiamo comunicare, ricordiamolo. E per comunicare servono chiarezza, semplicità, naturalezza (vedi il cristallino Manuale di TORRENTE).

Prendiamo una frase meravigliosa di Calamandrei, “*Trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere*”.

Leggiamola, meditiamola. Apprezziamo il ritmo, la pulizia. L'efficacia. Una frase breve, senza avverbi. L'anticipazione stilistica dell'oggetto, per farlo risaltare. La costruzione piana.

Ancora CALAMANDREI in *Elogio dei giudici scritto da un avvocato* ci ricorda chiaramente: “*Ricordati che la brevità e la chiarezza sono le due doti che il giudice più ama nel discorso dell'avvocato*”. Evitando le complicazioni dell'Azzecagarbugli di manzoniana memoria.

Ricordiamo allora Primo Levi “*Dello scrivere oscuro*”, in “*Altrui mestiere*”:

“La scrittura serve a comunicare, a trasmettere informazioni e sentimenti da mente a mente, da luogo a luogo, da tempo a tempo, e chi non viene capito non trasmette nulla, grida nel deserto”.

Nietzsche ammonisce che *la verità deve essere comunicabile*.

Dobbiamo essere semplici!

Cosa significa in latino “*semplīcer*”? *Sine plica*, senza piega, diverso da duplice, triplice. Scrittura piana, aperta, sincera accogliente.

Semplicità non semplicismo.

Pensiamo alla campagna servizio traduzioni commissione europea: “*fight the fog*”; in America dagli anni '70 si è sviluppata la teoria delle “**plain language laws**”, come regola di validità di documenti (anche dei contratti) in base alla leggibilità.

venzione, nell'ambito del controllo giudiziario, accerta l'esistenza di un «tentativo di infiltrazione mafiosa» in base agli standard probatori propri del procedimento di prevenzione, il **Prefetto formula un giudizio di tipo probabilistico** fondato su indizi che, per giurisprudenza consolidata, non devono necessariamente raggiungere la soglia della prova penale. A ciò si aggiunga la conferma pervenuta anche dal Supremo Consesso, sezione penale, per cui il controllo giudiziario volontario può essere richiesto anche dopo l'emissione di una nuova interdittiva antimafia, purché tempestivamente impugnata, stante l'indipendenza tra procedimento amministrativo e procedimento di prevenzione. A ciò si aggiunga che in presenza di controllo giudiziario, il richiamo all'interdittiva sottoposta ad impugnazione *ex art. 34bis*, comma 6 D.Lgs. 159/2011, non può dirsi limitato al solo provvedimento di emissione originario, deve considerarsi esteso al provvedimento di aggiornamento a valle, in quanto emesso alla scadenza del termine di validità del provvedimento originario e successivamente alla conclusione del controllo. Una terza tesi, più recente, prevede una soluzione intermedia e già supportata dalla recente giurisprudenza. Questa permetterebbe di salvaguardare la *ratio* dell'istituto e l'efficacia sul piano amministrativo dell'informazione. L'esito positivo del controllo giudiziario non precluderebbe al Prefetto di rinnovare l'informazione antimafia, ma questa sua scelta imporrebbe **un onere motivazionale rafforzato** e non può limitarsi ad un richiamo *per relationem* di elementi già vagliati dal Tribunale e per cui questi ha già sollevato criticità. Al contrario, la stessa dovrebbe o dar conto di elementi nuovi ed ulteriori che giustifichino la ritenuta persistenza del rischio infiltrativo ovvero spiegare le ragioni per cui, in un'ottica di prevenzione amministrativa, gli stessi fatti già scrutinati assumono diverso peso valutativo rispetto a quello loro attribuito in sede giurisdizionale.

Il rapporto tra controllo giudiziario e poteri valutativi del Prefetto esprime i problemi di coordinamento, immanenti al sistema antimafia, **tra logica penale-preventiva e logica amministrativa-cautelare**. Il legislatore ha costruito due binari paralleli, entrambi funzionali, ma strutturalmente distinti per presupposti, garanzie procedurali e soglie di intervento, così come descritto in precedenza. Tali problemi potrebbero rilevarsi risolutivi con un buon dialogo interistituzionale e un buon uso della motivazione rafforzata. Solo in tal modo si preserva la funzionalità del sistema, la coerenza dell'ordinamento e si assicura all'impresa una tutela effettiva contro provvedimenti non adeguatamente giustificati. In prospettiva *de iure condendo*, appare auspicabile un intervento normativo che chiarisca in modo espreso gli effetti dell'esito positivo del controllo giudiziario, definisca le modalità di circolazione delle informazioni tra le due autorità e stabilisca un termine entro il quale il Prefetto deve rivalutare la propria posizione, rendendo il sistema più trasparente, prevedibile ed equo per gli operatori economici. A queste si aggiungono le nuove forme intermedie intervenute nell'ordinamento a seguito della riforma del 2021, con le quali si è ampliato il sindacato del giudice amministrativo rispetto all'operato del Prefetto, dovendo anche valutare che abbia adoperato tutti gli strumenti possibili prima di giungere al blocco dell'attività d'impresa mediante interdittiva secondo i **parametri di adeguatezza e proporzionalità**.

Permessi di soggiorno, nulla osta e visti d'ingresso alla luce delle novità del D.L. 23/2026 (c.d. decreto sicurezza)

di **Mariangela Miceli**

ABSTRACT

Il sistema che disciplina l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio italiano si fonda su una pluralità di strumenti amministrativi tra loro collegati, tra questi assumono particolare rilievo i visti di ingresso, il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno. Tali istituti costituiscono i principali strumenti attraverso cui lo Stato regola l'accesso degli stranieri nel proprio territorio e ne disciplina la permanenza. L'elaborato analizza il funzionamento di questo sistema alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto-legge, che ha inciso su diversi profili procedurali con l'obiettivo di rendere più efficiente la gestione delle procedure amministrative connesse all'immigrazione, rafforzando al contempo i controlli e il coordinamento tra le autorità amministrative coinvolte. L'analisi mette in evidenza come tali interventi si inseriscano nel più ampio tentativo di modernizzare il sistema di gestione dei flussi migratori, mantenendo un equilibrio tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela delle posizioni giuridiche dello straniero.

SCALETTA

- Visti d'ingresso e funzione di controllo preventivo dell'accesso dello straniero nel territorio dello Stato
- Il nulla osta al lavoro e il sistema dei decreti flussi nella programmazione degli ingressi per motivi lavorativi
- Il permesso di soggiorno quale titolo che legittima la permanenza dello straniero nel territorio nazionale
- Le innovazioni introdotte dal decreto-legge nei procedimenti amministrativi relativi all'ingresso e al soggiorno degli stranieri
- Bilanciamento tra esigenze di sicurezza pubblica, gestione dei flussi migratori e tutela dei diritti fondamentali dello straniero

SVOLGIMENTO

La disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato costituisce uno dei settori nei quali emerge con maggiore evidenza la natura composita dell'azione amministrativa, chiamata a confrontarsi simultaneamente con esigenze di controllo, di

programmazione dei flussi migratori e di tutela delle posizioni soggettive dello straniero. In tale ambito, il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ha delineato un sistema fondato su una pluralità di atti tra loro coordinati, che scandiscono momenti diversi del rapporto tra straniero e ordinamento nazionale. In questo quadro, visti di ingresso, nulla osta al lavoro e permesso di soggiorno non si presentano come istituti autonomi e isolati, ma come strumenti funzionalmente collegati all'interno di una medesima sequenza procedimentale.

Il visto di ingresso rappresenta il primo snodo del sistema. Esso assolve a una funzione di controllo preventivo, poiché consente allo Stato di verificare, prima dell'accesso nel territorio nazionale, la ricorrenza delle condizioni richieste per l'ingresso dello straniero. Rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine o di stabile residenza, il visto consente al suo titolare di presentarsi alla frontiera, ma non esaurisce né anticipa il complesso delle valutazioni amministrative necessarie alla permanenza legittima nel territorio dello Stato.

La distinzione tra visti di breve durata e visti di lunga durata non si risolve in una classificazione meramente temporale, ma riflette la diversa intensità del controllo amministrativo richiesto in relazione alla finalità del soggiorno. I primi rispondono a esigenze temporanee e circoscritte, mentre i secondi risultano normalmente collegati a situazioni nelle quali l'ingresso è preordinato a una presenza più stabile, come nel caso del lavoro, dello studio o del ricongiungimento familiare. Proprio tale differenza conferma che il visto svolge una funzione preliminare di selezione dell'accesso, ma non attribuisce, di per sé, un titolo sufficiente a fondare una permanenza stabile nel territorio nazionale.

La permanenza dello straniero è infatti subordinata al rilascio del permesso di soggiorno, che interviene in una fase successiva e distinta. Già sotto questo profilo si coglie la struttura bifasica del sistema da un lato, l'amministrazione valuta la legittimità dell'ingresso dall'altro, verifica la sussistenza delle condizioni che giustificano la permanenza. Ne deriva un modello procedimentale nel quale l'accesso al territorio e il mantenimento del soggiorno costituiscono momenti logicamente e giuridicamente differenziati, sebbene strettamente interdipendenti.

Particolarmente significativa, all'interno di questo assetto, è la disciplina dell'ingresso per motivi di lavoro che, costituisce uno degli ambiti nei quali il legislatore ha maggiormente sviluppato la dimensione programmatica dell'azione amministrativa. In materia lavorativa, infatti, l'ingresso dello straniero non è rimesso alla sola iniziativa individuale o alla libera contrattazione tra le parti, ma è inserito in un sistema di contingentamento e pianificazione fondato sui decreti flussi. Attraverso tali atti il Governo individua periodicamente il numero massimo di cittadini stranieri ammessi per lavoro subordinato o autonomo, tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro e della più generale politica migratoria dello Stato.

In questo contesto il nulla osta al lavoro assume una funzione centrale. Esso costituisce il provvedimento che consente di raccordare la programmazione generale degli ingressi con il singolo rapporto di lavoro prospettato. Il datore di lavoro che intenda assumere un lavoratore straniero deve presentare istanza allo Sportello unico per l'immigrazio-

L'occupazione di un immobile altrui, con particolare riferimento agli immobili destinati a domicilio. Rimedi penali e processuali

di **Filippo Marco Maria Bisanti**

ABSTRACT

Lo sviluppo corretto della traccia dimostra due virtù del candidato: la prima è quella di saper ragionare sulle nuove norme incriminatrici previste dal Legislatore che non sono ancora state oggetto di un compiuto dibattito giurisprudenziale o dottrinale; al contempo, riflette la volontà di mantenersi aggiornati sulle innovazioni normative.

La formulazione della traccia indica la via da percorrere: va prima chiarito quali siano le conseguenze di chi occupa un immobile altrui.

La rilevanza penale di questa condotta è racchiusa nella nuova fattispecie di reato sancita all'art. 634bis c.p.

Dopo aver esaminato gli elementi costitutivi dell'illecito, il candidato deve focalizzare l'attenzione sugli strumenti di tutela accordati dall'ordinamento: in particolare, si pone riferimento alla novella introdotta dall'art. 321bis c.p.p.

SCALETTA

- Il nuovo Decreto-Sicurezza
- La nuova fattispecie di reato *ex art. 634bis c.p.*: elementi costitutivi
- Le forme di tutela tra intervento dell'Autorità giudiziaria e iniziativa della polizia giudiziaria

SVOLGIMENTO

Negli ultimi anni si è assistito a un massiccio intervento legislativo volto a riformare e innovare la complessa materia **penale** sia in accezione sostanziale sia processuale. Sebbene sia auspicabile che le modifiche nel macrosistema del diritto penale siano sempre il frutto di un costruttivo dialogo in Parlamento, il cui iter garantisce il massimo della democraticità tra le forze politiche rappresentative dei cittadini, non è evenienza rara che l'innovazione dell'ordinamento avvenga tramite la **decretazione d'urgenza**.

La recente riforma in materia di sicurezza (latamente intesa) ne è un ulteriore esempio.

Le innovazioni sono state adottate ricorrendo all'emanazione di un **decreto-legge** nonostante l'intento iniziale fosse, in realtà, quello di licenziare un nuovo testo percorrendo la via ordinaria, ovvero mediante la discussione e approvazione di un disegno di legge. Il **D.L. 11 aprile 2025, n. 481**, contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

Con l'obiettivo di contrastare un fenomeno considerato **particolarmente pregiudizievole per la società** e dall'**alto impatto mediatico**, sono state apportate modifiche al codice penale e al codice di procedura penale al fine di contrastare l'**occupazione arbitraria** di immobili destinati a domicilio altrui.

Per quanto attiene al diritto penale sostanziale, è stata coniata una nuova fattispecie incriminatrice contenuta nell'**art. 634bis c.p.**, che punisce la condotta di **occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui**.

Il reato è contenuto nel Titolo dedicato ai delitti **contro il patrimonio** e pertanto il bene giuridico tutelato è, per espressa previsione di legge, l'immobile destinato a **domicilio**, nonché le relative pertinenze.

In premessa, il **domicilio** di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, ai sensi dell'art. 43 c.c.

La formulazione letterale della norma incriminatrice consente di distinguere **tre specifiche fattispecie di reato**, punite con la pena della reclusione da due a sette anni.

La prima è integrata dalla condotta di chi, mediante **violenza o minaccia, occupa o detiene** senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o le sue pertinenze ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente.

Si tratta di un **reato comune**, di mera condotta, che può essere commesso da chiunque. Il soggetto passivo, per converso, è sia il **proprietario dell'immobile**, nonché chi ne è **detentore**.

La condotta tipica e l'**occupazione**, che si estrinseca nell'atto di impossessarsi arbitrariamente di un bene altrui con lo scopo di utilizzarlo o di trarne un profitto.

L'occupazione deve essere arbitraria: tale concetto si riferisce ad un comportamento che è illegittimo o non conforme alle norme legali.

La disposizione esige il compimento di atti di **violenza o minaccia**.

Per la **violenza** si osserva come vi siano due tesi differenti: per una prima, consisterebbe nella mera energia fisica che arreca al destinatario un pregiudizio corporeo; altro orientamento, condiviso in giurisprudenza, ritiene preferibile dare un'accezione ampia al concetto di violenza, inteso come generale costringimento dell'altrui volere prescindendo da una coazione fisica in senso stretto.

La **minaccia**, per converso, è la prospettazione di un male futuro ed ingiusto la cui verifica dipende dalla volontà del soggetto minacciante; elemento essenziale della minaccia è la capacità di intimidire il soggetto passivo e tale caratteristica deve essere accertata in maniera rigorosa, con particolare riguardo al caso concreto.

La seconda condotta di rilievo penale è l'**appropriazione** dell'immobile attraverso **artifici e raggiri**, financo con la **cessione** dell'immobile destinato a domicilio altrui. L'**artificio** si riferisce a un comportamento che fa apparire una situazione falsa come vera, mentre il **raggiri** è un'azione ingannevole che mira a influenzare la volontà della vittima.

Anche in tale ipotesi, si tratta di un **reato comune** punibile a titolo di dolo generico. Infine, la norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, si **intromette** o **coopera** nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altre utilità per l'occupazione.

Il reato è punito a titolo di **dolo generico**.

Al fine di favorire comportamenti di collaborazione per l'accertamento dei fatti e il rilascio dell'immobile, il comma 3 prevede una **causa di non punibilità** per l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile; la disposizione conia una **causa di non punibilità in senso stretto**.

La procedibilità d'ufficio è prevista quando la persona offesa sia **incapace, per età o per infermità**, nonché quando il fatto sia commesso su edifici pubblici o destinati a uso pubblico.

L'art. 634bis c.p., di recente introduzione, si colloca in un sistema ancora in via di **assestamento interpretativo**, nel quale la giurisprudenza di legittimità ha sinora offerto indicazioni solo indirette. In particolare, la Cassazione ha chiarito, in via di principio, la configurabilità del **concorso tra le fattispecie limitrofe** (artt. 614 e 633 c.p.), approccio estensibile anche alla nuova incriminazione, che si affianca e non sostituisce i reati tradizionali¹.

Il **D.L. 481/2025** persegue non solo il risultato di approntare una nuova forma di tutela penale, ma anche di accelerare il ripristino della legalità, visto che le uniche forme di rimedio si collocano sul piano civile.

Pertanto, è stato introdotto il nuovo **art. 321bis c.p.p.**

La norma prevede nuovo procedimento per la **reintegrazione del legittimo** proprietario (o del detentore) nell'immobile illecitamente occupato da terzi soggetti.

Il termine reintegrazione evoca l'istituto previsto dall'**art. 1168 c.c.**

Ai sensi del primo comma, la tutela processuale è adottata dal **giudice** su istanza del pubblico ministero; nella fase delle indagini preliminari, la competenza spetta al **G.I.P.**

Presupposti per l'adozione del provvedimento è l'**accertamento degli elementi costitutivi dell'art. 634bis c.p.p.**

Questo implica necessariamente che la polizia giudiziaria compia i relativi accertamenti che consentano di appurare che: l'immobile occupato sia destinato a **domicilio**; sussista un'**occupazione arbitraria**; sia stata sporta querela dall'avente diritto o ricorra una causa di procedibilità *ex officio*.

¹ Cass. pen., sez. V, 9 maggio 2025, n. 17653.

I commi successivi al primo delineano il **procedimento d'urgenza**.

L'intera fase è improntata al **principio di proporzionalità**: in altre parole, non si legittima uno “sfratto esecutivo” di natura penale, bensì uno strumento di tutela incentrata su rigidi requisiti.

Il rimedio presuppone che **l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante** e solo se sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito previsto dall'art. 634bis c.p.p. la polizia giudiziaria ha il potere – di iniziativa – di **reintegrare** la persona offesa nel possesso dell'immobile medesimo.

Il reintegro può avvenire in due modi: **consensualmente** o **coattivamente**.

Come accennato, nel rispetto del principio di proporzionalità, gli ufficiali di polizia giudiziaria devono **prima ordinare all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile** che, se avviene, rende il fatto non punibile, e solo in caso di **diniego dell'accesso**, di **resistenza**, di **rifiuto di eseguire l'ordine** di rilascio o di assenza dell'occupante, la reintegrazione è possibile in maniera coatta, **previa autorizzazione** del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.

Una procedura all'apparenza agile perché, in realtà, esige un'**attività investigativa approfondita**, dacché l'intervento coattivo presuppone che l'ufficiale di polizia giudiziaria abbia accertato i presupposti applicativi da prospettare, sommariamente, al pubblico ministero, unico titolare del potere di autorizzare il “superamento” della resistenza opposta dagli occupanti.

Nell'attesa delle prime pronunce giurisprudenziali sul tema, soprattutto della Suprema Corte, una **problematica applicativa** assume un ruolo incisivo.

Infatti, non di rado l'occupazione di un immobile è stata ritenuta scriminata ai sensi dell'art. 54 c.p., alla luce dell'orientamento ermeneutico che ricomprende anche **i bisogni primari della persona** nello spettro di operatività della causa di giustificazione. Di conseguenza, sposando tale tesi, potrebbe verificarsi una situazione di occupazione che, però, si traduce in una condotta **priva dell'antigiuridicità** che paralizza il ricorso alla procedura di reintegrazione del possesso dell'immobile.

Sebbene queste perplessità, la giurisprudenza più recente è orientata ad aderire alla tesi per cui l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo **stato di necessità** conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., **sempre che ricorra, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante**, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e **non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa**².

² Cass., sez. VI, 6 marzo 2026, n. 8845.

Le novità in materia di porto di armi e oggetti atti ad offendere

di **Filippo Marco Maria Bisanti**

ABSTRACT

L'elaborato affronta il tema delle recenti novità normative in materia di porto di armi e di oggetti atti ad offendere, ambito di particolare rilievo per chi aspira a ricoprire il ruolo di Commissario della Polizia di Stato e, più in generale, per gli operatori chiamati a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La trattazione muove da un sintetico inquadramento del quadro normativo di riferimento, richiamando la distinzione tra armi proprie, armi improprie e oggetti atti ad offendere e la disciplina del porto prevista dalla L. 110/1975.

Su tali premesse il tema si concentra sulle innovazioni introdotte dal decreto sicurezza del 2026, che rafforzano la disciplina del porto di strumenti atti ad offendere e ampliano gli strumenti di prevenzione a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.

La traccia richiede al Candidato di dimostrare non solo la conoscenza del sistema normativo, ma anche la capacità di cogliere il significato operativo delle recenti riforme nel quadro delle politiche di sicurezza pubblica.

SCALETTA

- Il sistema della sicurezza pubblica e la funzione preventiva della disciplina relativa alla circolazione e al porto di armi
- La nozione di arma e la distinzione tra armi proprie, armi improprie e oggetti atti ad offendere
- La disciplina del porto di armi nell'ordinamento italiano e la distinzione tra detenzione e porto
- Il porto di oggetti atti ad offendere nella disciplina dell'art. 4 della L. 110/1975, il ruolo del giustificato motivo e i principali orientamenti giurisprudenziali in materia
- La natura di reato di pericolo delle fattispecie relative al porto abusivo di strumenti offensivi
- Le novità introdotte dal decreto sicurezza del 2026 in materia di porto di strumenti da punta o da taglio
- Il rafforzamento della tutela preventiva e il significato delle riforme nel sistema della sicurezza pubblica

SVOLGIMENTO

La tutela dell'**ordine** e della **sicurezza pubblica** costituisce una delle funzioni fondamentali attribuite allo Stato ed è esercitata attraverso l'attività delle **autorità di pubblica sicurezza e delle forze di polizia**.

Al fine di perseguire l'obiettivo, l'ordinamento è orientato a erigere un sistema normativo che valorizzi la **prevenzione**, così da garantire la **pacifica convivenza civile**. Tra gli strumenti predisposti per rendere efficace l'azione preventiva dello Stato riveste un ruolo centrale la disciplina relativa alla **circolazione, alla detenzione e al porto di armi**. La disponibilità e l'utilizzo di strumenti idonei all'offesa possono, infatti, costituire un **fattore di rischio** per la sicurezza collettiva, ragione per la quale il legislatore ha progressivamente introdotto un sistema articolato di **controlli e limitazioni** volto a ridurre la diffusione e a regolamentarne l'impiego.

Il quadro normativo di riferimento è composto da una pluralità di fonti tra le quali assumono particolare rilievo il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la **L. 18 aprile 1975, n. 110**, nonché diverse disposizioni del **codice penale** che disciplinano le ipotesi di porto abusivo di armi.

Per comprendere la disciplina del porto di armi è necessario distinguere tra le diverse categorie di strumenti suscettibili di arrecare offesa.

Le **armi proprie** costituiscono strumenti che per loro natura sono **destinati all'offesa della persona**, come le armi da fuoco o i pugnali.

Le **armi improprie**, invece, sono oggetti che, pur avendo una diversa destinazione originaria, possono essere utilizzati per arrecare lesioni alla persona; si pensi, a titolo esemplificativo, a strumenti da lavoro o ad altri oggetti di uso comune che, in determinate circostanze, possono assumere una **potenzialità offensiva**.

Ulteriore categoria è rappresentata dagli **oggetti atti ad offendere**, vale a dire strumenti che non rientrano tecnicamente nella nozione di arma ma che, per caratteristiche o modalità di utilizzo, risultano idonei a provocare lesioni.

La distinzione tra queste categorie assume rilievo decisivo nella disciplina del **porto**, poiché l'ordinamento prevede regimi giuridici differenti a seconda della natura dello strumento considerato.

Nel sistema giuridico italiano il **porto di armi** consiste nel portare con sé un'arma al di fuori della propria abitazione o delle relative pertinenze.

La nozione deve essere distinta da quella di **detenzione**, che riguarda invece la **disponibilità** dell'arma all'interno di un luogo determinato, generalmente l'abitazione o un locale privato.

Il **porto di armi** è normalmente subordinato al rilascio di una specifica autorizzazione amministrativa (licenza) da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il regime autorizzatorio risponde all'esigenza di assicurare un **controllo preventivo sui soggetti che intendono portare armi, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge**.